

successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013

Istanza del chiamato all'eredità di voltura di una concessione edilizia richiesta dal "de cuius" - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013

massima|green

Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013

In tema di successioni "mortis causa", costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal "de cuius", trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell'accettazione dall'art. 460 cod. civ., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l'avvenuta assunzione della qualità di erede.

integrale|orange

Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 26.09.1997 Michela Di., premesso che il proprio coniuge Antonio La., deceduto l'8.4.1997, con testamento pubblico del 4.12.1991 aveva disposto dei propri beni nel modo che segue: la nuda proprietà di tutti i beni veniva lasciata ai quattro fratelli e l'usufrutto sull'intero asse alla moglie;

conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Foggia Michele, Pa., Matteo e Francesco La., fratelli del de cuius e coeredi testamentari del predetto, per rivendicare la quota di eredità a lei riservata per legge, assumendo che il de cuius aveva disposto un favore dei germani ed in suo danno di quota eccedente la disponibile.

Chiedeva pertanto: a) in via principale, dichiarare le disposizioni testamentarie del 4.12.91

successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013

lesive dei diritti a lei riservati per legge, riducendo le medesime, con attribuzione in proprietà dell'attrice della quota integrativa ad essa spettante; b) in via subordinata: attribuire all'attrice ex art. 550 c.c. la piena proprietà della quota (di riserva) a lei riservata per legge (cd. cautela sociniana).

Si costituivano i convenuti contestando la domanda e chiedendo in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la riduzione proporzionale dell'usufrutto costituente il lascito ereditario dell'attrice. Espletata la CTU, il tribunale di Foggia, rilevata l'esistenza della lesione lamentata dall'attrice, attribuiva alla medesima, in sostituzione dell'usufrutto, la quota d'immobili stabilita dal CTU, ponendo a suo carico un conguaglio di Euro 1.420,26.

Avverso la sentenza proponevano appello Pa., Matteo e Francesco La., nonché gli eredi di La.. Michele, deceduto nelle more, contestando la decisione in quanto non vi era stata alcuna lesione di legittima in danno della Di.. a cui aveva attribuito l'usufrutto sull'intero asse, di talché la differenza di valore tra la nuda proprietà ed usufrutto era quasi insussistente. Deducevano che l'originaria attrice aveva accettato l'eredità, in quanto di fatto già dato esecuzione al testamento, esercitando i diritti scaturenti dall'usufrutto di talché era decaduta dall'esercizio dell'azione esercitata. Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata. L'adita Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 738/06 depositata in data 11.8.2006, rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Riteneva la Corte che l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie poteva essere proposta dalla Di.. nonostante la già avvenuta accettazione dell'eredità. Riteneva priva di pregio l'assunto degli appellanti secondo cui la Di.. aveva già dato esecuzione al testamento, precludendosi l'azione poi intrapresa, in relazione ad alcune cause promosse dalla medesima in qualità di usufruttuaria. Per la cassazione della sentenza ricorrono Pa., Matteo e Francesco La., nonché gli eredi di La.. Michele, Leonardo Matteo e Ma..a Carmela La., oltre a Libera Ciuffreda, sulla base di n. 3 mezzi, illustrati da meMo..a ex art. 378 c.p.c.; Carmela Di.. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di norme di diritto, nonché la contraddittorietà o carenza della motivazione su un punto decisivo. Si evidenzia l'inammissibilità dell'azione proposta dalla Di.. in via subordinata, atteso che l'azione di riduzione proposta in via principale presupponeva già l'accettazione dell'eredità e comunque sottolineano l'incompatibilità tra le due azioni formulate, non proponibili alternativamente. Precisano gli esponenti che la Di.. di fatto aveva già scelto di accettare l'usufrutto riservatole dal de cuius, per cui non aveva più la possibilità di optare per l'assegnazione in proprietà di una quota dell'eredità. Il motivo si conclude con il seguente quesito:

"...accerti l'Ecc.ma Corte adita che il Giudice ...ha violato gli artt. 550 e 554 c.c. laddove decretava - sia pure con motivazione del tutto carente e fo insufficiente - che l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie potesse essere proposta nonostante la già avvenuta accettazione dell'eredità". Aggiungono altresì i ricorrenti, che non poteva ritenersi sufficiente e congrua la motivazione che la corte barese aveva adottato a sostegno del rigetto della eccezione con la quale si evidenziava l'esecuzione già avvenuta delle disposizioni testamentarie, "ritenendo sul punto il Giudice d'appello, che ne' l'esercizio dell'acro negatoria servitutis nè il procedimento amministrativo avviato presso il comune di Manfredonia potessero

successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013

costituire atti dai quali far discendere l'esecuzione testamentaria".

La doglianza è fondata.

La Corte distrettuale ha ritenuto privo di pregio "l'assunto in virtù del quale la Di.. aveva dato esecuzione al testamento precludendosi l'azione intrapresa, "in quanto l'azione giudiziaria intrapresa è da ricomprendere nel novero delle azioni conservative che ridondano a favore di tutti gli eredi, mentre la voltura rilasciata dall'autorità amministrativa, per un verso non poteva avere valenza alcuna in ordine alla qualità e legittimazione dell'istante, per l'altro l'appellata aveva replicato osservando come, dopo la suddetta vicenda amministrativa, ipotizzata come espressione dell'esercizio dei poteri di erede, le controparti l'avessero tratta a giudizioper interpellarla in ordine al se intendesse o no accettare l'eredità, con ciò stesso dando atto della circostanza che detta eredità non era stata da lei accettata. Detto fatto storico inconfutabile non è stato contestato". In effetti - osserva il Collegio - il suesposto ragionamento della Corte barese, non può essere condiviso, anche alla luce della giurisprudenza che al riguardo si è formata in tema di accettazione tacita dell'eredità.

Secondo questa S.C. l'accettazione dell'eredità è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005). Nella fattispecie la Corte non ha spiegato come la richiesta di voltura della concessione edilizia possa costituire un atto conservativo e di gestione dei beni ereditari, come tale consentito dall'art. 460 c.c. Invero la Di.., dopo la morte del coniuge aveva inoltrato istanza al comune di Mattinata perché fosse a lei intestata la concessione edilizia - già richiesta dal defunto marito - riguardante la costruzione di una cisterna d'acqua interrata in località "Torre del Porto". Ciò può essere interpretato in modo univoco, al contrario, come accettazione tacita dell'eredità, perché trattasi di azione che "travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, per cui il chiamato non avrebbe diritto a proporle e che, proponendola, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass. n. 13738 del 27.06.2005). È chiaro infatti che l'intestazione all'erede dell'atto amministrativo (concessione edilizia) non è certo un atto che serva a mantenere integro l'asse ereditario, ma al contrario presuppone necessariamente da parte di chi lo richieda, l'accettazione della qualità di erede. A nulla rileva l'atteggiamento dei coeredi circa l'azione da essi promossa contro la Di.. per l'accettazione della qualità di erede (actio interrogatoria), in quanto l'accettazione tacita dell'eredità è la conseguenza di fatti obiettivi (comportamento concludente).

Sotto tale profilo il motivo deve ritenersi fondato il ricorso accolto, in quanto l'azione della Di.. non poteva essere proposta essendo intervenuta l'accettazione dell'eredità, manifestando in tal modo la medesima, per comportamento concludente, la sua volontà di dare esecuzione alla disposizione testamentaria lesiva della legittima (Cass. n. 3894 del 12.03.2012); rimanendo necessariamente assorbiti i restanti motivi (asserita erroneità nella determinazione dell'entità della quota spettante alla Di.. e condanna alle spese legali).

L'accoglimento del ricorso, comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al

successioni "mortis causa" - disposizioni generali - accettazione dell'eredità - modi - tacita - Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 263 del 08/01/2013

motivo accolto. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessarie ulteriori accertamenti di fatto, si ritiene di decidere la causa nel merito, rigettando in tale modo la domanda proposta dalla Michela Di... Liquidando le spese processuali come da dispositivo, ritenendo che sussistono giusti motivi (attesa la natura e peculiarità della causa) per compensare le spese del 1° grado del giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il 1° motivo del ricorso, assorbendo gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, e decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Di...; condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali che liquida come segue: a) per il giudizio di legittimità: Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi; b) per il giudizio d'appello: Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 1000,00 per diritti e Euro 2000,00 per onorario; 3) per il giudizio di primo grado: compensa interamente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013

Cod. Civ. art. 460

Cod. Civ. art. 476